

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 6 novembre 1924, n. 2368. — Esecuzione dell'Accordo italo-germanico per la liquidazione in via transitoria di danni sofferti da italiani in territorio germanico (*Gazz. Uff. del 15 aprile 1925, n. 88*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1920, n. 51, col quale il Governo del Re fu autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di pace concluso fra l'Italia e la Germania a Versaglia il 28 giugno 1919, ratificato il 10 gennaio 1920 ;

Viste le disposizioni contenute nella parte X del Trattato medesimo art. 297, lettera e) paragrafo 4 del relativo allegato art. 300 e art. 302 ;

Considerata la opportunità e convenienza di procedere in via transattiva alla liquidazione globale di numerosi reclami pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico relativi ad emigranti italiani danneggiati nei beni nel territorio dell'Impero germanico e di facilitare in quanto possibile anche le transazioni nei casi non rientranti nella ora detta liquidazione globale ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Piena ed entera esecuzione è data all'Accordo stipulato tra l'Italia e la Germania firmato in Roma il 20 agosto 1924, concernente liquidazioni in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 57. — GRANATA.*

Accordo per la regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e il Governo dell'Impero germanico, desiderosi di facilitare la regolazione amichevole di parte delle istanze pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Hanno rispettivamente delegato i signori :

il Governo italiano :

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici ;

il Governo germanico :

S. E. Costantin Freiherr von Neurath, Ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia,

i quali hanno convenuto quanto appresso :

Art. 1.

Il Governo germanico accrediterà al Governo italiano, mediante imputazione al « conto 297 » istituito fra i due Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico, la somma di Lit. 12.000.000 a titolo di globale tacitazione delle istanze pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, quale era al 1° agosto 1914.

Il Governo italiano, con le norme che da esso saranno stabilite, provvederà direttamente ed in modo insindacabile al riparto della predetta somma globale fra i singoli aventi diritto, i quali dovranno considerarsi come completamente tacitati con il conferimento della quota a ciascuno assegnata.

Art. 2.

In ogni altro caso relativo ad istanze pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, e che pure riguardino risarcimenti reclamati da cittadini italiani a carico del Governo germanico, a norma del comma e) dell'articolo 297 del paragr. 4 dell'allegato alla sezione 4, della parte X, e degli articoli 300 e 302 del Trattato di Versaglia, gli agenti del Governo italiano e del Governo germanico hanno facoltà di istituire trattative amichevoli per la tacitazione dei reclamanti, ed in caso di riuscita promuoveranno la rinunzia da parte dei medesimi al proseguimento del giudizio, nonchè, ove occorra, la omologazione del Tribunale arbitrale misto.

Le somme concordate a titolo di tacitazione saranno accreditate dal Governo germanico al Governo italiano mediante imputazione al conto 297.

Art. 3.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche fra le due Alte Parti contraenti.

In fede di che i due delegati hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano ed in doppio originale tedesco.

Roma, addì 20 agosto 1924.

firmato: GUIDO JUNG.

firmato: FRHR VON NEURATH.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro per gli affari esteri :

MUSSOLINI.

Regio Decreto 1° maggio 1925, n. 687. — Disposizioni per il prelevamento di somme dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione, occorrenti per la liquidazione in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico (*Gazz. Uff.* 27 maggio 1925, n. 122)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962, in quanto dispone il versamento al Tesoro dello Stato del prodotto della liquidazione dei beni, diritti e interessi contemplati in detto decreto, nonchè l'apertura di un conto corrente a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione per l'adempimento delle disposizioni degli articoli 296 del Trattato di Versaglia e 248 del Trattato di San Germano ;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368, che approva e rende esecutivo l'Accordo italo-germanico in data 20 agosto 1924, per la liquidazione in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico ;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le somme occorrenti per le tacitazioni contemplate nell'art. 1 dell'Accordo italo-germanico 20 agosto 1924, approvato e reso esecutivo col R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368, saranno prelevate entro il limite dell'ammontare complessivo di L. 12.000.000 dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962.

Art. 2.

L'assegnazione delle somme ai singoli reclamanti è stabilita, in modo insindacabile e inappellabile, da una Commissione composta come segue :

L'agente del Governo italiano presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, presidente ;

un delegato del Ministro per gli affari esteri ;
 due delegati del Commissario del Governo per la liquidazione
 dei beni ex nemici ;
 un delegato del Commissario generale per l'emigrazione.

Art. 3.

Per il pagamento delle somme assegnate si applicheranno le norme di cui all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3045.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236 foglio 173 GRANATA.

Regio Decreto-Legge 3 maggio 1925, n. 840. — Esecuzione dell'Accordo italo-austriaco del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato previsto dal paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4^a, parte X, del Trattato di San Germano (*Gazz. Uff.* del 13 giugno 1925, n. 136).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno ;
 Udito il Consiglio dei Ministri ;
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze ;
 Abbiamo decreto e decretiamo :

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-germanico del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato di cui al

paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4^a della parte X del Trattato di Versailles.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1924.
Atti del Governo, registrato 237, foglio 61. — GRANATA.

Accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4^a della parte X del Trattato di Versailles.

Il Governo italiano ed il Governo germanico,

Riconosciuta la necessità di un accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4^a della parte X del Trattato di Versailles,

Tenute presenti la disposizione ricordata e la comunicazione fatta dal signor Gustavo Ador della nomina dell'arbitro ivi prevista in persona del dott. Agostino Soldati, giudice del Tribunale federale svizzero di Losanna e presidente del Tribunale arbitrale misto italo-germanico,

Hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Governo italiano:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici,

Il governo germanico:

il sig. dott. Lorenz Krapp, consigliere segreto di giustizia, agente del Governo germanico presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico,

i quali dopo aver comunicato i loro pieni poteri e trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'arbitro si pronuncierà sui reclami che, secondo il § 4 dell'allegato alla sezione 4^a della parte X del Trattato di Versailles, sono di sua competenza e deciderà in ordine a tali reclami tutte le questioni di fatto e diritto.

Art. 2.

Circa la lingua da usarsi per la trattazione e la decisione delle cause si applicheranno le norme del regolamento di procedura del Tribunale misto italo-germanico.

Art. 3.

Anche rispetto al luogo delle udienze troveranno applicazione le disposizioni del detto regolamento.

Art. 4.

L'arbitro terrà il suo ufficio in Roma nei locali dei Tribunali arbitrali misti e si varrà del personale di segreteria addetto a questi, salvo eventuali integrazioni da determinarsi dallo stesso arbitro.

Art. 5.

Le decisioni dell'arbitro saranno esecutive senz'uopo dell'adempimento di alcuna formalità, salvo quella della notifica secondo le norme da stabilirsi dall'arbitro stesso, e contro di esse non sarà ammesso reclamo in alcuna sede nè per alcun motivo.

Art. 6.

All'esecuzione delle decisioni si procederà nel seguente modo :
 il Governo germanico accrediterà così l'importo che sarà assegnato all'attore come gli accessori sul conto relativo all'articolo 297 del Trattato in conformità all'Accordo 10 luglio 1924 intervenuto fra il Governo italiano e il Governo germanico ;
 al pagamento delle somme stesse si provvederà col prelievo del ricavo della liquidazione dei beni ex nemici secondo le norme che saranno emanate dal Governo italiano.

Art. 7.

La procedura del giudizio avanti l'arbitro sarà determinata dall'arbitro stesso a mezzo di apposito regolamento.

Art. 8.

L'onorario dell'arbitro e le spese generali saranno a carico degli Stati interessati, e si ripartiranno fra essi nella proporzione concordata rispetto all'onorario del presidente del Tribunale arbitrale misto.

Art. 9.

I reclami degli interessati saranno presentati all'arbitro per il tramite del Governo italiano entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente Accordo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore nel giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il provvedimento legislativo che l'approva.

In fede di che i due plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano e in doppio originale tedesco.

Roma, addì 14 febbraio 1925.

GUIDO JUNG.
L. KRAPP.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro per gli affari esteri :

MUSSOLINI.

Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4 dell'allegato agli articoli 249 e 250 del Trattato di San Germano.

Art. 1.

L'arbitro ha sede in Roma, via XX settembre, n. 8.

L'arbitro può disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause, o per determinati atti di istruzione, siano tenute in altro luogo, in Italia, in Austria o altrove.

Art. 2.

Sono di competenza dell'arbitro, a sensi del paragrafo 4° dell'allegato agli articoli 249 e 250 del Trattato di San Germano, le domande di indennità per atti commessi dal Governo austriaco o da qualsiasi autorità austriaca, posteriormente al 28 luglio 1914 e prima del 25 maggio 1915, e tutte le questioni di fatto e diritto ad esse relative.

L'arbitro è solo giudice della propria competenza, che esamina anche d'ufficio.

Art. 3.

Le domande d'indennità saranno presentate all'arbitro, per il tramite degli agenti del Governo italiano, entro il termine di un anno a datare dall'entrata in vigore dell'accordo 14 febbraio 1925 (16 giugno 1925).

Le domande presentate dopo la scadenza di questo termine non potranno essere prese in considerazione, se non coll'espresso assenso degli agenti dei due Governi interessati.

Art. 4.

La lingua da usarsi è l'italiana.

Gli atti redatti in altra lingua dovranno, a cura della parte che li produce, essere accompagnati da una traduzione italiana.

Ove la traduzione non venga prodotta, o non presenti sufficienti garanzie di conformità, l'arbitro potrà farla eseguire a spese della parte producente, che dovrà anticipare le spese.

Se il deposito per le spese di traduzione non viene eseguito nel termine prescritto, gli atti redatti in altra lingua si riterranno come non prodotti.

Art. 5.

Tutti gli atti del procedimento, compresi gli allegati, saranno stesi in carta libera e stampati o dattilografati.

Le scritture di causa devono essere sottoscritte dagli agenti di Governo.

Art. 6.

Le scritture di causa devono essere presentate alla segreteria dell'Arbitrato in cinque copie. Unitamente alle scritture si producono gli atti allegati, pure in cinque copie.

La segretaria appone sulle scritture e sugli atti la indicazione della data del deposito e il timbrò d'ufficio.

Essa è autorizzata a far eseguire, a spese dello Stato interessato, salvo rivalsa, le copie mancanti.

Art. 7.

Le scritture sono notificate agli agenti di Governo e all'interessato.

Le notificazioni e comunicazioni si fanno a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio o alla residenza degli interessati, indicati nelle scritture, o al domicilio eletto; se è stato costituito un procuratore, le comunicazioni e notificazioni sono fatte a lui.

La ricevuta di ritorno, o la dichiarazione dell'ufficiale od agente postale che la lettera è stata respinta o che non ha potuto essere consegnata al domicilio indicato od eletto, fanno prova della seguita notificazione.

Art. 8.

L'elezione di domicilio e la nomina di procuratore debbono risultare dall'istanza o da atto speciale da deporsi in segreteria.

Art. 9.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi scade nel giorno corrispondente per numero da cui comincia a decorrere, ed in sua mancanza l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

Se il termine scade in una domenica o in un altro giorno riconosciuto festivo dal calendario civile italiano o austriaco, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Gli atti devono pervenire alla segreteria, od essere consegnati per l'invio alla stessa ad un ufficio postale italiano o austriaco al più tardi entro l'ultimo giorno del termine.

Art. 10.

L'azione è proposta mediante istanza scritta diretta all'arbitro e presentata per il tramite degli agenti del Governo italiano.

L'istanza deve contenere:

1° la indicazione dell'interessato, della sua nazionalità italiana, del suo domicilio o residenza ed eventualmente del domicilio eletto.

Se l'interessato non ha domicilio o residenza in Italia, la elezione di domicilio è obbligatoria;

2° l'esposizione dei fatti invocati a base dell'azione.

L'esposizione dovrà essere fatta per articoli, suddivisi per numero d'ordine.

Ogni articolo non potrà contenere che l'esposizione di un fatto e dovrà indicare i mezzi di prova, coi quali l'interessato intende dimostrarne la verità in caso di contestazione;

- 3° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto ;
- 4° le conclusioni o domande ;
- 5° l'elenco degli allegati.

Art. 11.

Le istanze, non conformi alle prescrizioni dell'articolo precedente, potranno essere dichiarate inammissibili in ordine, senz'altra istruzione.

È però in facoltà dell'arbitro di assegnare all'interessato, pel tramite degli agenti del Governo italiano, un termine perentorio per regolarizzare o completare l'istanza.

Trascorso questo termine, senza che l'istanza sia stata debitamente regolarizzata o completata, essa sarà dichiarata inammissibile, salvo all'interessato il diritto di presentare altra istanza, se il termine previsto dall'art. 3 non è ancora scaduto.

Art. 12.

L'interessato è tenuto ad effettuare presso la segreteria, per garanzia del pagamento delle spese e del contributo alle spese dell'Arbitrato, un deposito, il cui importo sarà determinato dall'arbitro.

Ove il deposito non venga eseguito entro il termine prescritto, l'istanza sarà considerata come abbandonata e radiata dal ruolo.

Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati, di cui l'agente del Governo italiano attesti l'indigenza.

Art. 13.

Le istanze sono notificate a cura della segreteria, dopo che l'arbitro ne avrà riconosciuta la regolarità formale.

Art. 14.

La risposta dovrà contenere :

1° la determinazione dello Stato austriaco sui fatti dell'esposizione, dichiarando, per ogni articolo separatamente, se il fatto esposto è ammesso, contestato od ignorato.

I fatti non specificatamente contestati si ritengono ammessi.

La dichiarazione di ignorare un fatto equivale alla sua contestazione ;

2° l'esposizione dei fatti addotti dallo Stato austriaco, fatta con le norme prescritte dall'art. 10, n. 2.

Per il resto sono applicabili i disposti dei numeri 3, 4 e 5 di detto articolo.

Art. 15.

Notificando l'istanza, la risposta, e la replica, l'arbitro stabilirà, secondo le circostanze, il termine per la risposta, la replica e la controreplica.

Per la replica e controreplica sono applicabili le norme stabilite per l'istanza e la risposta.

Art. 16.

La replica deve essere presentata dall'interessato per il tramite degli agenti del Governo italiano.

Il termine prescritto per il suo deposito si intenderà osservato, purchè la presentazione agli agenti abbia luogo prima della sua scadenza.

A richiesta degli agenti del Governo italiano l'arbitro assegnerà loro un congruo termine per il deposito presso la segreteria con le loro eventuali osservazioni.

Art. 17.

Le eccezioni, che si oppongono alla trattazione del merito, devono essere proposte cumulativamente, con istanza incidentale, da presentarsi pel tramite degli agenti di Governo, prima della scadenza del termine per la risposta.

La presentazione dell'istanza incidentale sospende la decorrenza di questo termine, sino alla notificazione della decisione su di essa.

L'arbitro stabilisce, caso per caso, la procedura per l'istruzione delle istanze incidentali.

Egli potrà citare gli agenti di Governo e l'interessato per la loro discussione orale, senza far luogo ad altra istruzione, o decidere intorno ad esse, dopo di aver ricevuta la risposta, senz'altro contraddittorio.

Art. 18.

Ultimato lo scambio delle scritture o scaduti i termini per la loro presentazione, l'arbitro può citare gli agenti di Governo e l'interessato a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti contestati e per la indicazione dei mezzi di prova.

La prova non potrà vertire che sopra atti affermati nelle scritture e contestati dall'altra parte.

In occasione dell'udienza preliminare potranno essere prodotti nuovi documenti e chieste prove non indicate nelle scritture. In questo caso, la controparte potrà chiedere la concessione di un termine per la produzione o la indicazione della controprova.

Nel processo verbale si indicheranno sommariamente, in quanto occorre, i fatti ammessi, quelli contestati e le prove domandate.

L'arbitro decide sull'ammissibilità delle prove.

Art. 19.

Dopo l'udienza preliminare, non sono più ammissibili domande di prove.

L'arbitro potrà però in qualunque stato di causa ordinare d'ufficio

tutti i mezzi di prova, che stimerà necessari od opportuni nell'interesse della verità e della giustizia.

In particolare potrà ordinare :

La comparizione personale dell'interessato, per essere interrogato, la produzione dei libri di commercio o di documenti anche non comuni, l'audizione di testimoni, perizie e visite in luogo.

Art. 20.

In quanto non venga altrimenti disposto dell'arbitro con speciale ordinanza, l'esecuzione delle prove ha luogo in conformità delle norme stabilite dal regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Art. 21.

A richiesta dell'arbitro i richiedenti sono tenuti ad anticipare l'importo presuntivo delle spese occorrenti per la esecuzione delle prove ammesse a loro istanza.

L'inesecuzione del deposito, entro termine stabilito, sarà ritenuta come implicante rinuncia alle prove domandate.

Art. 22.

Chiusa l'istruzione, l'arbitro assegna agli agenti di Governo e all'interessato un termine per la presentazione di scritture conclusionali e fissa l'udienza per la discussione.

L'udienza è pubblica. L'interessato può comparire personalmente o a mezzo di rappresentante.

Gli agenti di Governo, l'interessato o il suo rappresentante espongono oralmente le loro ragioni.

Il segretario redige il processo verbale dell'udienza, che è sottoscritto da lui e dall'arbitro.

Art. 23.

Dopo la discussione, entro il più breve termine possibile, l'arbitro pronuncia la sentenza.

Essa deve contenere :

- 1° il nome e cognome dell'arbitro ;
- 2° l'indicazione degli agenti di Governo, dell'interessato e del suo procuratore ;
- 3° le conclusioni degli agenti di Governo e dell'interessato ;
- 4° l'esposizione succinta dei fatti e dei motivi di diritto ;
- 5° il dispositivo ;
- 6° la data della decisione ;
- 7° la firma dell'arbitro e del segretario.

Art. 24.

Copia della sentenza è comunicata agli agenti di Governo e all'interessato.

Art. 25.

Entro due mesi dalla comunicazione della sentenza, l'interessato, per il tramite degli agenti del Governo italiano, e gli agenti di Governo possono chiedere la correzione di errori materiali o di calcolo, o l'interpretazione e il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.

L'arbitro statuisce sulla domanda con provvedimento sommario, sentiti nel modo che crederà più opportuno gli altri interessati.

Art. 26.

Gli agenti del Governo italiano possono, in ogni stato della causa, rinunciare alle istanze presentate per il loro tramite.

Questa rinuncia è operativa anche nei rapporti dell'interessato.

L'arbitro dà atto della rinuncia, pronuncia sulle spese e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 27.

Le transazioni delle cause promosse per mezzo di istanza saranno sottoposte alla omologazione dell'arbitro, che, omologandole, pronuncerà anche sulle spese, a meno che esse non siano già state regolate per mezzo della transazione.

Art. 28.

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento, la procedura sarà fissata dall'arbitro, con speciali ordinanze, avuto riguardo alle circostanze particolari della causa.

Venezia, addì 29 luglio 1925.

L'arbitro : AG. SOLDATI.

Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4° dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versaglia.

Art. 1.

L'arbitro ha sede in Roma, via XX Settembre, n. 8.

L'arbitro può disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause, o per determinati atti di istruzione, siano tenute in altro luogo, in Italia, in Germania o altrove.

Art. 2.

Sono di competenza dell'arbitro, a sensi del paragrafo 4 dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versaglia, le domande di indennità per atti commessi dal Governo germanico o da qualsiasi autorità germanica, posteriormente al 31 luglio 1914 e prima del 28 agosto 1916, e tutte le questioni di fatto e di diritto ad esse relative.

L'arbitro è solo giudice della propria competenza, che esamina anche d'ufficio.

Art. 3.

Le domande di indennità saranno presentate all'arbitro, per il tramite degli agenti del Governo italiano, entro il termine di un anno a datare dall'entrata in vigore dell'accordo 14 febbraio 1925 (13 giugno 1925).

Le domande presentate dopo la scadenza di questo termine, non potranno essere prese in considerazione, se non coll'espresso assenso degli agenti dei due Governi interessati.

Art. 4.

La lingua da usarsi è l'italiana.

Gli atti redatti in altra lingua dovranno, a cura della parte che li produce, essere accompagnati da una traduzione italiana.

Ove la traduzione non venga prodotta, o non presenti sufficienti garanzie di conformità, l'arbitro potrà farla eseguire a spese della parte producente, che dovrà anticipare le spese.

Se il deposito per le spese di traduzione non viene eseguito nel termine prescritto, gli atti redatti in altra lingua si riterranno come non prodotti.

Art. 5.

Tutti gli atti del procedimento, compresi gli allegati, saranno stesi in carta libera e stampati o dattilografati.

Le scritture di causa devono essere sottoscritte dagli agenti di Governo.

Art. 6.

Le scritture di causa devono essere presentate alle segreterie dell'Arbitrato in cinque copie. Unitamente alle scritture si producono gli atti allegati, pure in cinque copie.

La segreteria appone sulle scritture e sugli atti la indicazione della data del deposito e il timbro d'ufficio.

Essa è autorizzata a far eseguire, a spese dello Stato interessato, salvo rivalse, le copie mancanti.

Art. 7.

Le scritture sono notificate agli agenti di Governo e all'interessato.

Le notificazioni e comunicazioni si fanno a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio o alla residenza degli interessati, indicati nelle scritture, o al domicilio eletto; se è stato costituito un procuratore, le comunicazioni o notificazioni sono fatte a lui.

La ricevuta di ritorno o la dichiarazione dell'ufficiale od agente postale che la lettera è stata respinta o che non ha potuto essere consegnata al domicilio indicato od eletto, fanno prova della seguita notificazione.

Art. 8.

L'elezione di domicilio e la nomina di procuratore debbono risultare dall'istanza o da atto speciale da deporsi in segreteria.

Art. 9.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi scade nel giorno corrispondente per numero a quello da cui comincia a decorrere, ed in sua mancanza l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

Se il termine scade in una domenica o in un altro giorno riconosciuto festivo dal calendario civile italiano o germanico, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Gli atti devono pervenire alla segreteria, od essere consegnati per l'invio alla stessa ad un ufficio postale italiano o germanico al più tardi entro l'ultimo giorno del termine.

Art. 10.

L'azione è proposta mediante istanza scritta diretta all'arbitro e presentata per il tramite degli agenti del Governo italiano.

L'istanza deve contenere:

1° la indicazione dell'interessato, della sua nazionalità italiana, del suo domicilio o residenza ed eventualmente del domicilio eletto.

Se l'interessato non ha domicilio o residenza in Italia, la elezione di domicilio è obbligatoria;

2° l'esposizione dei fatti invocati a base dell'azione.

L'esposizione dovrà essere fatta per articoli, suddivisi per numero d'ordine.

Ogni articolo non potrà contenere che l'esposizione di un fatto e

dovrà indicare i mezzi di prova, coi quali l'interessato intende dimostrarne la verità in caso di contestazione ;

- 3° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto ;
- 4° le conclusioni o domande ;
- 5° l'elenco degli allegati.

Art. 11.

Le istanze, non conformi alle prescrizioni dell'articolo precedente, potranno essere dichiarate inammissibili in ordine, senz'altra istruzione.

È però in facoltà dell'arbitro di assegnare all'interessato, pel tramite degli agenti del Governo italiano, un termine perentorio per regolarizzare o completare l'istanza.

Trascorso questo termine, senza che l'istanza sia stata debitamente regolarizzata o completata, essa sarà dichiarata inammissibile, salvo all'interessato il diritto di presentare altra istanza, se il termine previsto dall'art. 3 non è ancora scaduto.

Art. 12.

L'interessato è tenuto ad effettuare presso la segreteria, per garanzia del pagamento delle spese e del contributo alle spese dell'Arbitrato, un deposito, il cui importo sarà determinato dall'arbitro.

Ove il deposito non venga eseguito entro il termine prescritto, l'istanza sarà considerata come abbandonata e radiata dal ruolo.

Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati, di cui l'agente del Governo italiano attesti l'indigenza.

Art. 13.

Le istanze sono notificate a cura della segreteria, dopo che l'arbitro ne avrà riconosciuta la regolarità formale.

Art. 14.

La risposta dovrà contenere :

1° la determinazione dello Stato germanico sui fatti dell'esposizione, dichiarando, per ogni articolo separatamente, se il fatto esposto è ammesso, contestato od ignorato.

I fatti non specificatamente contestati si ritengono ammessi.

La dichiarazione di ignorare un fatto equivale alla sua contestazione ;

2° l'esposizione dei fatti adottati dallo Stato germanico, fatta con le norme prescritte dall'art. 10, n. 2.

Per il resto sono applicabili i disposti dei numeri 3, 4, e 5 di detto articolo.

Art. 15.

Notificando la istanza, la risposta, e la replica, l'arbitro stabilirà, secondo le circostanze, il termine per la risposta, la replica e la controreplica.

Per la replica e controreplica sono applicabili le norme stabilite per l'istanza e la risposta.

Art. 16.

La replica deve essere presentata dall'interessato per il tramite degli agenti del Governo italiano.

Il termine prescritto per il suo deposito si intenderà osservato, purchè la presentazione agli agenti abbia luogo prima della sua scadenza.

A richiesta degli agenti del Governo italiano l'arbitro assegnerà loro un congruo termine per il deposito presso la segreteria con le loro eventuali osservazioni.

Art. 17.

Le eccezioni, che si oppongono alla trattazione del merito, debbono essere proposte cumulativamente, con istanza incidentale, da presentarsi pel tramite degli agenti di Governo, prima della scadenza del termine per la risposta.

La presentazione dell'istanza incidentale sospende la decorrenza di questo termine, sino alla notificazione della decisione su di essa.

L'arbitro stabilisce, caso per caso, la procedura per l'istruzione delle istanze incidentali.

Egli potrà citare gli agenti di Governo e l'interessato per la loro discussione orale, senza far luogo ad altra istruzione, o decidere intorno ad esse, dopo di aver ricevuta la risposta, senz'altro contraddittorio.

Art. 18.

Ultimato lo scambio delle scritture o scaduti i termini per la loro presentazione, l'arbitro può citare gli agenti di Governo e l'interessato a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti contestati e per la indicazione dei mezzi di prova.

La prova non potrà vertire che sopra fatti affermati nelle scritture e contestati dall'altra parte.

In occasione dell'udienza preliminare potranno essere prodotti nuovi documenti e chieste prove non indicate nelle scritture. In questo caso, la controparte potrà chiedere la concessione di un termine per la produzione o la indicazione della controprova.

Nel processo verbale si indicheranno sommariamente in quanto occorra, i fatti ammessi, quelli contestati e le prove domandate.

L'arbitro decide sull'ammissibilità delle prove.

Art. 19.

Dopo l'udienza preliminare, non sono più ammissibili domande di prove.

L'arbitro potrà però in qualunque stato di causa ordinare d'ufficio tutti i mezzi di prova, che stimerà necessari od opportuni nell'interesse della verità e della giustizia.

In particolare potrà ordinare :

La comparizione personale dell'interessato, per essere interrogato, la produzione dei libri di commercio o di documenti anche non comuni, l'audizione di testimoni, perizie e visite in luogo.

Art. 20.

In quanto non venga altrimenti disposto dall'arbitro con speciale ordinanza, l'esecuzione delle prove ha luogo in conformità delle norme stabilite dal regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Art. 21.

A richiesta dell'arbitro i richiedenti sono tenuti ad anticipare l'importo presuntivo delle spese occorrenti per la esecuzione delle prove ammesse a loro istanza.

L'inesecuzione del deposito, entro termine stabilito, sarà ritenuta come implicante rinuncia alle prove domandate.

Art. 22.

Chiusa l'istruzione, l'arbitro assegna agli agenti di Governo e all'interessato un termine per la presentazione di scritture conclusionali, e fissa l'udienza per la discussione.

L'udienza è pubblica. L'interessato può comparire personalmente o a mezzo di rappresentante.

Gli agenti di Governo, l'interessato o il suo rappresentante espongono oralmente le loro ragioni.

Il segretario redige il processo verbale dell'udienza, che è sottoscritto da lui e dall'arbitro.

Art. 23.

Dopo la discussione, entro il più breve termine possibile, l'arbitro pronuncia la sentenza.

Essa deve contenere :

1° il nome e cognome dell'arbitro ;

2° l'indicazione degli agenti di Governo, dell'interessato e del suo procuratore ;

- 3° le conclusioni degli agenti di Governo e dell'interessato;
- 4° l'esposizione succinta dei fatti e dei motivi di diritto;
- 5° il dispositivo;
- 6° la data della decisione;
- 7° la firma dell'arbitro e del segretario.

Art. 24.

Copia della sentenza è comunicata agli agenti di Governo e all'interessato.

Art. 25.

Entro due mesi dalla comunicazione della sentenza, l'interessato, per il tramite degli agenti del Governo italiano, e gli agenti di Governo possono chiedere la correzione di errori materiali e di calcolo, o l'interpretazione e il completamento dispositivo ove questo sia oscuro o incompleto.

L'arbitro statuisce sulla domanda con provvedimento sommario, sentiti nel modo che crederà più opportuno gli altri interessati.

Art. 26.

Gli agenti del Governo italiano possono, in ogni stato della causa, rinunciare alle istanze presentate per i loro tramite.

Questa rinuncia è operativa anche nei rapporti dell'interessato.

L'arbitro dà atto della rinuncia, pronuncia sulle spese e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 27.

Le transazioni delle cause promosse per mezzo di istanza saranno sottoposte alla omologazione dell'arbitro, che, omologandole, pronuncerà anche sulle spese, a meno che esse non siano già state regolate per mezzo della transazione.

Art. 28.

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento, la procedura sarà fissata dall'arbitro, con speciali ordinanze, avuto riguardo alle circostanze particolari della causa.

Venezia, addì 29 luglio 1925.

L'arbitro : AG. SOLDATI.

CIRCOLARI

CIRCOLARE DEL 24 AGOSTO 1925, N. 58.

Sigg. RR. Consoli d'Italia in Svizzera
 e per conoscenza :
R. Ufficio dell'Emigrazione
presso la R. Legazione d'Italia, Berna
e Prefetti del Regno.

OGGETTO

Passaporti per la Svizzera,

È noto alle SS. LL. che questo Commissariato Generale ha subordinato l'espatrio sia stagionale che definitivo dei lavoratori italiani per la Svizzera, al possesso del regolare passaporto, rilasciato su presentazione di un contratto di lavoro che comprenda l'obbligo dell'assicurazione complementare, condizioni quest'ultima che va estendendosi e radicandosi nella generalità dei datori di lavoro elvetici che abbisognano della nostra mano d'opera.

Non sussistendo però l'uso dei congedi stagionali o di breve durata per motivi di famiglia, come si pratica in Francia e nel Belgio in seguito a formale intesa, si verifica che nell'eventualità di un improvviso rimpatrio per pochi giorni di un qualunque lavoratore italiano, occorre che questi sia in grado, alla nuova uscita del Regno di presentare il contratto prescritto se ancora valido, ovvero uno nuovo o rinnovato.

Avviene, per altro, che lavoratori manuali od esercenti piccoli traffici, già residenti in Svizzera da parecchi anni, e magari ivi stabilita con la propria famiglia, si trovino nella necessità, od abbiano desiderio di fare una breve gita nel Regno, e non siano in grado, per varie ragioni, di poter richiedere, o di poter ottenere un contratto di lavoro nelle forme stabilite da questo Commissariato, pur conservando nella Svizzera l'occupazione od il posto, che riprenderebbero al loro ritorno.

Nell'intento di evitare che la preoccupazione di vedersi ostacolare il reingresso in Svizzera abbia a trattenere i connazionali, che si trovano nelle condizioni prodotte, dall'attuare il viaggio nel Regno, questo Commissariato Generale autorizza d'ora innanzi le SS. LL. nei casi di cui sopra, a rilasciare sul passaporto regolare degli interessati (che dimostrino nel foglio di *stabilimento* loro fornito dalle Autorità cantonali la loro residenza nel territorio elvetico

da almeno *due anni*) la seguente dichiarazione valida per un breve viaggio in Italia :

« Accertato che il titolare è residente in Svizzera (città o paese) da oltre due anni, si autorizza per giorni . . . il viaggio di andata e ritorno nel Regno giustificato da (interessi di famiglia od altra causa) ».

Data

*Firma Autorità consolare
e timbro*

Tale dichiarazione, che deve essere concessa con oculata parsimonia, è necessario venga rilasciata sul passaporto piuttosto che su foglio a parte, sia per avvezzare i beneficiari alla convenienza di essere sempre muniti del regolare documento patrio di identità personale, sia per evitare possibili cessioni a terzi, sia infine per dar modo alle Autorità italiane di confine di sincerarsi (se del caso) dello scopo dei viaggi nel Regno se eventualmente troppo frequenti.

La dichiarazione predetta, che autorizza il ritorno in Svizzera con la semplice esibizione del passaporto su cui è apposta, sarà rilasciata quando l'interessato, che intende venire per ragioni di famiglia o altro motivo nel Regno, conserva la propria occupazione in Svizzera, e, in particolare, trattandosi di salariato, conserva il posto secondo il contratto di lavoro, in base al quale ha ottenuto l'autorizzazione ad espatriare.

Consequentemente la dichiarazione predetta non sarà rilasciata ai *lavoratori stagionali* che ritornano nel Regno per fine della stagione lavorativa.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 23 AGOSTO 1925, N. 59.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno
e per conoscenza :*

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione,
Ai Capi Servizio degli Uffici di Confine,
Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

Passaporti per l'Albania.

Con decreto-legge del 13 marzo 1925, riportato nel nostro Bollettino dell'emigrazione n. 7 del luglio u. s., il Governo Albanese dispone che sia vietato l'ingresso in Albania della mano d'opera

straniera non specializzata, mentre per altre categorie di viaggiatori richiede la dimostrazione d'identità personale e, soprattutto, dello scopo del viaggio.

In conseguenza si dispone quanto segue :

1º) Gli operai e tutti coloro che espatriano a scopo di lavoro, per ottenere il passaporto per l'Albania, dovranno esibire il contratto di lavoro, o l'atto di richiamo vistato dal Consolato italiano di Valona ;

2º) Sul passaporto dovrà essere chiaramente indicata la specialità professionale dell'emigrante, avvertendo l'interessato di farvi opporre il « visto » da un Console Albanese nel Regno.

Raccomando alle SS. LL. l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare per evitare danni agli emigranti che abbiano il proposito di recarsi in Albania. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 29 AGOSTO 1925, N. 60

Alle Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno.

OGGETTO

Termine delle domande di espatrio
per gli S. U. di America.

Col 31 corrente scade il termine utile per la presentazione delle domande di espatrio per il Nord America di cui alla circolare 30 giugno a. c., n. 48, di questo Commissariato Generale. Le domande presentate dopo la data suddetta non possono essere prese in alcuna considerazione. Potrà farsi eccezione soltanto per tutto il primo di settembre limitatamente alle domande che, a scienza di codesto Ufficio, le interessate non avessero potuto presentare personalmente la vigilia per motivi di forza maggiore.

Ad evitare quindi trasmissioni e carteggi inutili, resta fermo che le domande esibite oltre i termini sopra indicati *debbono essere restituite* a chi le presenta e non mai inoltrate a questo Commissariato Generale.

Si aggiunge per notizia che le domande già pervenute sono in numero tale da coprire i posti di quota disponibili per l'anno in corso e per parecchi anni a venire. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 31 AGOSTO 1925, N. 61.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO
Fotografie dei corsi professionali.

Accade non di rado che taluni Delegati Provinciali, nell'inviare le fotografie dei nostri corsi professionali, dimentichino di indicarne a tergo la specializzazione e la località, e questa omissione è resa talvolta più grave dalla mancanza di un rapporto di accompagnamento, che permetta di identificare il corso fotografato.

Altro inconveniente cui preme mettere riparo, è che le fotografie sono fatte senza un cartello che porti la scritta « Commissariato Generale dell'emigrazione — Corso per » in ».

È noto che queste fotografie sono destinate a rappresentare l'attività didattica del Commissariato e il profitto che se ne trae, nel Regno; e questo scopo verrebbe in parte a mancare, tacendo le indicazioni che torno a raccomandare alla diligenza dei Signori Delegati Provinciali.

Prego di accusare ricevimento. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 1° SETTEMBRE 1925, N. 62.

Ai Sigg. Prefetti del Regno
e per conoscenza:
Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO
Sussidi alle famiglie di ex militari
dell'esercito americano.

Fino ad ora le famiglie residenti nel Regno di ex-militari dell'esercito americano residenti negli Stati Uniti e considerati totalmente invalidi, spesso rinchiusi in manicomi, non ricevevano alcuna parte della pensione assegnata ai predetti ex-militari; tale ammontare veniva versato intieramente al pensionato stesso o al suo tutore, che non di rado era un legale americano nominato d'ufficio dal Tribunale, e questi non aveva altro obbligo che di amministrare la somma stessa e custodirla fino alla guarigione o la morte dell'ex-militare.

Adesso però il « Veterans Bureau » ha modificato i suoi regolamenti nel senso che le famiglie di cui trattasi potranno chiedere di avere una parte del sussidio. Vengono a godere di queste disposizioni la moglie, i figli o i genitori, in varie misure.

Prego la S. V. di voler portare quanto precede a conoscenza degli interessati, avvertendoli che dovranno rivolgere le domande relative al R. Ufficio di emigrazione presso il R. Consolato d'Italia in New York, il quale invierà loro i moduli relativi, colle indicazioni circa il modo come dovranno essere riempiti. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 7 SETTEMBRE 1925, N. 63.

*Alle R.R. Prefetture e Sottoprefetture del Veneto e della Venezia Tridentina,
A tutti gli Uffici dipendenti,
Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

R. Ufficio dell'Emigrazione
per il Veneto.

Porto a conoscenza delle SS. LL. che con recente provvedimento il R. Ufficio dell'emigrazione per il Veneto e la Venezia Tridentina è stato trasferito, a datare dal 1° settembre corr. anno, da Treviso a Udine (Via Ciconi, 6).

A Treviso è stata, in pari data, istituita una Delegazione Provinciale dell'emigrazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 1925, N. 65.

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti di
Genova, Napoli, Messina, Palermo, Trieste.*

OGGETTO

Rimpatri a spese dello Stato.

A completamento della mia circolare dell'8 aprile scorso n. 30, prego le SS. LL., nel comunicare ai Prefetti del Regno le notizie indicate nella circolare stessa relative agli individui rimpatriati a spese dello Stato con richiesta consolare, di voler aggiungere anche la somma che ciascun rimpatriato dovrà rimborsare all'Erario.

Informo di quanto precede i Prefetti stessi.

Gradirò un cenno di assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 9 SETTEMBRE 1925, N. 66.

Alle RR. Prefetture del Regno.

OGGETTO

Rimpatri a spese dello Stato.

Con riferimento alla mia circolare del 9 aprile scorso n. 19115-938, invio l'unita copia di una mia nuova circolare diramata ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli Messina, Palermo e Trieste, invitandoli a comunicare alle SS. LL., oltre alle notizie indicate nella precedente circolare, anche l'ammontare della somma che ciascun rimpatriato dovrà eventualmente rimborsare all'Erario. — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

TOSTI dott. AMEDEO: — « *La Guerra Italo-Austriaca 1915-1918* » Sommario storico con otto carte. Edizioni « Alpes » Milano. Prezzo L. 30.

Il volume del Capitano dott. Tosti è una completa ed esatta narrazione degli avvenimenti bellici fatta in forma sintetica e per quanto possibile obbiettiva.

Lavori di questo genere presentano enormi difficoltà, la precisione dei dati raccolti, la loro sistematica esposizione, il desiderio di mantenersi in un'atmosfera di serena imparzialità fanno incorrere il rischio di cadere nella eccessiva freddezza di una enumerazione cronologica.

La necessità di mantenere alla narrazione forma e carattere sintetico presenta il pericolo di cadere nel giudizio dommatico degli avvenimenti, considerati da un punto di vista unilaterale.

Entrambi questi pericoli sono stati brillantemente superati dall'autore la cui opera, pur restando sintetica e precisa, è pervasa da una viva fiamma spirituale e ci dà una visione precetta e completa.

La nostra guerra è schematizzata perfettamente nelle sue grandi linee e rappresentata nel particolare, talchè il lettore giunge alla fine del libro avendo acquisito la chiarezza della visione dei fatti e la convinzione delle cause che li determinarono.

La connessione degli eventi dal nostro fronte con quelli degli alleati, l'interdipendenza di questi eventi colla situazione politico-diplomatica che precedette la guerra e si formò durante la guerra, un chiaro quadro dello spirito pubblico in Italia e fuori d'Italia, sono forniti dall'autore con quella misura ed *aeguanimitas* che sono le virtù principali dello storico. La parte spettante all'Italia tra gli alleati e il suo patrimonio di gloria sono affermati in modo sereno, ma fermo ed inoppugnabile. Anche le nostre sventure e gli insuccessi sono dichiarati virilmente, senza infingimenti od eufemismi. La virtù della Nazione, che ha saputo riprendersi e risollevarsi dopo le ore tristi, ne appare esaltata, senza retorica inutile, ma colla chiara eloquenza dei fatti.

Il Dott. Tosti ha dunque compiuto opera insigne, e tutti gli italiani dovrebbero conoscere il suo bel volume per rivivere i tempi epici della guerra e portare spiritualmente il loro tributo di riconoscenza ai nostri Eroi.